



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 41 / 2020 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 13/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021

L'anno **2020** addì **13** del mese di marzo alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, BASCIALLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021

Relaziona l' Assessore COLOMBO MARINELLA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 381/91 la quale stabilisce che i cani e i gatti randagi catturati ma, qualora non affidati, vengano ricoverati in strutture rifugio;

Dato atto che la Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 all'art. 6, assegna ai Comuni competenze specifiche in merito alla prestazione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti, oltre a quelli in merito alla realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della legge medesima;

Considerato che è scaduta la convenzione con l'allevamento di cani "Casa Tazzi di Tazzi Ferruccio" avente sede a Locate Varesino in via Garibaldi n. 113;

Ritenuto di garantire la continuità del servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti sul territorio Comunale, nonché le campagne informative sugli obiettivi della Legge Regionale n. 16/2006, previa sottoscrizione di Nuova Convenzione;

Dato atto che ancora la circolare n. 5/2001 sull'applicazione della Legge sul randagismo, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23/06/2001 indica la priorità alle associazioni aventi finalità di protezione degli animali nell'affidamento del servizio in questione;

Vista la bozza di convenzione per il servizio di ricovero, mantenimento e cura degli animali recuperati vaganti sul territorio di Tradate per il biennio 2020-2021, pervenuta via mail dall'Associazione "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" avente sede a Legnano in via Don Milani n. 24

Verificato che l'offerta è concorrenziale rispetto al precedente affidamento in particolare perché l'Associazione "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" non prevede fissi mensili;

Ritenuto di approvare, per le finalità di cui sopra l'allegato Schema di Convenzione, composto da 19 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere con l'Associazione Protezione Animali di Legnano, per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Tradate, per il biennio 2020/2021;

Rilevato che il Responsabile dell'Area Polizia Locale provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa di complessive €. 13.000,00 quale quota per il biennio 2020/2021 al capitolo 101020335040 – codice bilancio 1030215011 – di cui € 5.000,00 per l'anno 2020 e € 8.000,00 per l'anno 2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/19 che approva il Bilancio di previsione 2020/2022 e la delibera di G. C. n. 6 del 10/01/20 "Approvazione piano esecutivo di gestione – piano della performance triennio 2020/2022";

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale ed il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, l'allegato Schema di Convenzione, costituito da n. 19 articoli, da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale di Tradate e l'Associazione Protezione Animali di Legnano, per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio di Tradate, per il biennio 2020/2021;

2) di dare atto che il Responsabile dell'Area Polizia Locale provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa di complessive €. 13.000,00 quale quota per il biennio 2020/2021 al capitolo 101020335040 – codice bilancio 1030215011 – di cui € 5.000,00 per l'anno 2020 e € 8.000,00 per l'anno 2021;

3) di demandare al Responsabile dell'Area Polizia Locale gli atti conseguenti.

4) di dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 per i successivi adempimenti.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
BASCIALLA GIUSEPPE**

**II SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E LA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRADATE IL BIENNIO 2020-2021.

L'anno 2020 addì ____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Tradate, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

TRA

il Comune di Tradate rappresentato dal Comandante della Polizia Locale Commissario Capo Claudio Zuanon, domiciliato per la carica presso il Comune di Tradate

E

l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO , nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra LEGNANI MARIA ANTONELLA, nata a Saronno il 03/05/1961(VA), abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

Premesso che la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. stabilisce che i cani randagi catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio;

Richiamati:

- la Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" - Titolo VIII Capo II "Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" (articoli 104 - 123);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Tradate affida alla PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV, che accetta, il servizio di ricovero, mantenimento e assistenza in idonea struttura (canile rifugio) appositamente attrezzata e nel rispetto della normativa vigente:

- dei cani vaganti catturati sul territorio comunale;
- dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)".

L'Associazione assuntrice del servizio deve essere titolare, ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e della L.R. 34/88, della relativa autorizzazione per il canile, rilasciata dal Sindaco competente per territorio, previa istruttoria favorevole dei Servizi di sanità animale e di igiene pubblica della ATS.

Art. 2 - Termini di esecuzione.

La convenzione avrà una durata di anni 2 a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021.

Art. 3 - Descrizione, modo di esecuzione del servizio.

L'Associazione assuntrice, nella persona del suo legale rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile/gattile stessa dispone sito in Legnano via Don Milani n. 24, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile/gattile rifugio del Comune ai sensi dell'art. 4 della legge 14/8/91 n. 281.

- 1) Disponibilità di posti riservati per il Comune di Tradate per ricovero di **nr** cani che siano stati microchippati e che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile individuato dall'ATS, ed altrettanti gatti. L'Associazione assuntrice si impegna a ricoverare i cani del Comune di Tradate sino a concorrenza dei posti disponibili e a dare comunicazione del raggiunto limite al fine di permettere all'Amministrazione comunale di stipulare convenzione con altre Associazioni;
- 2) il recupero e trasporto degli animali, dopo il periodo di osservazione sanitaria, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo, al canile della Associazione affidataria, nel caso in cui questo servizio non fosse fornito da altro gestore per conto della ATS
- 3) I cani consegnati all'Associazione affidataria dovranno essere custoditi a tempo indeterminato; agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - a. il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane un pasto giornaliero, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile;
 - b. la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati due volte al giorno; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità;
 - c. devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti, pulci, zecche). A tal fine l'Associazione affidataria deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista che sia sempre disponibile, al quale deve segnalare i cani malati. In particolare, il veterinario deve prevedere:
 - a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva;
 - b) la diagnosi e il conseguente trattamento - anche chirurgico - di malattie;
 - c) il pronto soccorso;
 - d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - e) consulenze relative alle necessità nutrizionali;
 - d. deve essere garantito lo stato di benessere degli animali incluso il rispetto del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati;
 - e. a norma dell'art. 2, comma 6, della L. 281/91 i cani ricoverati nel canile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/54 n. 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento è effettuato, in modo esclusivamente eutanasico, dal veterinario convenzionato con l'Associazione assuntrice il quale provvederà all'apposita certificazione;
 - f. in caso di morte di un cane o gatto l'Associazione affidataria si impegna ad avvertire tempestivamente il Comune per i relativi fini amministrativi e l'ATS competente per zona nei casi previsti dalle leggi sanitarie;
 - g. in caso di morte di un cane, è a carico dell'Associazione affidataria di provvedere al suo incenerimento o eliminazione mediante altro sistema igienicamente idoneo, nonché di espletare le procedure vigenti in materia;
 - h. tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente capitolato, sono a carico dell'Associazione affidataria.

Art. 4 - Affidi.

L'Associazione affidataria deve garantire la cessione dei cani a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi.

E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

Il Comune di Tradate si impegna ad individuare un ufficio referente incaricato di tenere i contatti con il canile rifugio al fine di favorire l'affidamento e segnalare nominativi di persone o gruppi che possono coadiuvare nella attività di affido.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il Comune di Tradate si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio di Polizia Locale o con la collaborazione del Servizio veterinario competente dell'ATS, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 281/91, dal DPR 31/3/1979 e dalla L.R. 30/87.

Art. 5 - Requisiti del canile/gattile rifugio ed obblighi gestionali.

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta; i gatti, trascorso il primo periodo di osservazione, dovranno essere liberati in recinti adeguati e forniti di una parte interna riparata ed avere uno sbocco verso l'esterno con adeguate protezioni e ripari. I box per i cani dovranno contenere un numero di esemplari adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi fermando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nella Autorizzazione.

Il canile rifugio deve disporre di un locale da adibirsi agli interventi veterinari.

Il canile rifugio è visitabile dal pubblico in almeno 2 giorni settimanali oppure su appuntamento telefonico con il gestore.

L'ufficio del canile rifugio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30.

Si dovrà permettere l'introduzione nel canile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter favorire l'adozione dei cani ricoverati nei tempi e nei modi previsti per l'accesso al pubblico.

Il Comune si riserva di visitare periodicamente, tramite suo incaricato, il canile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani ospitati e la loro esistenza in vita.

Art. 6 - Oneri ed obblighi dell'Associazione appaltatrice

Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria rinvenuti sul territorio comunale che non siano stati segnalati alla Polizia Locale e/o all'ufficio competente, né cani ceduti dai proprietari salvo che, a seguito di valide motivazioni, venga effettuata cessione della proprietà dell'animale direttamente al Comune. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microchippati presso il canile sanitario dell'ATS ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Nel canile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani che al momento della cattura risultavano già microchippati e che a causa di impedimenti qualsiasi non sia stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile ATS. Tuttavia, allorché la restituzione al legittimo proprietario è divenuta esecutiva, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero e il mantenimento pari alla tariffa concordata con l'Amministrazione Comunale, per ogni giorno di permanenza nel canile rifugio.

I suddetti importi verranno versati all'Associazione affidataria al momento del riscatto del cane da parte del legittimo proprietario e previa compilazione di una ricevuta redatta su apposito quietanzario a madre e figlia; dalla successiva nota emessa nei confronti del Comune saranno dedotti gli importi corrispondenti ai cani resi ai proprietari.

L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile

In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile.

Il responsabile del rifugio, o suo incaricato, deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Tradate. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ATS di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di microchip, la data della cessione o la data della morte; eventuali interventi veterinari e le generalità del destinatario saranno indicate in appositi schedari visionabili presso gli uffici PAL.

Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ATS mediante sopralluoghi.

Art. 7 - Osservanza di leggi e regolamenti.

All'Associazione affidataria del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

Art. 8 -Cessione del contratto e subappalto.

E' fatto divieto all'Associazione affidataria di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto della convenzione, sotto pena di immediata risoluzione della convenzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 Inadempienze e penalità.

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'Associazione affidataria penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

La ATS di competenza ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preavviso presso il canile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comune può richiedere ulteriori accertamenti e verifiche nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;
- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di Euro 25,82 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione della convenzione, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del l'affidatario);
- detenzione dei cani in luogo diverso dal canile. rifugio dell'Associazione assuntrice, indicato nell'art. 3;
- ammissione dei cani al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 6;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro di cui all'art. 6;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle note e della

corretta esecuzione del servizio;

- rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i veterinari dell'ATS presso il canile/gattile rifugio,

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- Euro 25,00 quale prima contestazione;
- Euro 50,00 quale seconda contestazione;
- Euro 250,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da detti comportamenti, che verranno valutati dal Servizio Veterinario dell'ATS.

L'inosservanza delle norme generali di cui al successivo art. 16 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertata in ogni singolo caso.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione.

Il Comune può chiedere la risoluzione della convenzione, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno notificata regolarmente;
- h) in caso di revoca dell'Autorizzazione sindacale di idoneità della struttura.

Art. 10 bis – Vessatoria

I fatti che possono portare all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 9 o alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 10 devono essere specificamente contestati alla Associazione, la quale, dalla comunicazione della contestazione, avrà termine di gg. 30 per presentare osservazioni e deduzioni.

Solo dopo aver preso visione delle osservazioni e deduzioni presentate dall'Associazione, e comunque solo dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'applicazione delle sanzioni o alla risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Responsabilità dell'Associazione affidataria.

L'Associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la convenzione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione al Comune. Si intendono richiamati gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 15 del 20/03/90.

Art. 12 - Abusi e deficienze.

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi, il Comune, salvo quanto disposto nell'art. 9 del presente capitolato, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'affidatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'Associazione, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 13 - Condizioni economiche.

Per i servizi di cui sopra il Comune di Tradate corrisponderà all'Associazione i seguenti importi:

1) Per i cani:

- contributo fisso € 3,50 al giorno onnicomprensive per ciascun cane quando presente in canile per il periodo 2020-2021;
- nel caso di sterilizzazioni tramite veterinario convenzionato € 130,00 per femmina taglia grande; € 110,00 per femmina taglia media e medio/piccola; € 90,00 per maschi. A questi prezzi va aggiunta IVA 22% e ENVAP 2%;
- sarà rimborsato dal Comune qualsiasi intervento chirurgico al di fuori della normale prassi (sterilizzazione effettuata da ATS) che sarà supportato dalla documentazione fornita dal veterinario;
- per eutanasia ed incenerimento di cani morti o soppressi presso il canile il costo (esente IVA) è fissato in:
 - Eutanasia cane taglia piccola € 25,00;
 - Eutanasia cane taglia media € 35,00;
 - Eutanasia cane taglia grande € 50,00;
 - Incenerimento cane taglia piccola € 15,00;
 - Incenerimento cane taglia media € 20,00;
 - Incenerimento cane taglia grande € 25,00;
 - Trasporto: effettuato dal canile rifugio (Protezione Animali Legnano) € 15,00

Per ciò che riguarda i compensi di cui sopra, il corrispettivo verrà liquidato dal Comune di Tradate entro 60 (sessanta) giorni dalla data della nota spese, previa comunicazione dell'Associazione relativa alla presenza dei cani nei tre mesi precedenti. La nota verrà emessa trimestralmente.

Nel caso di sterilizzazioni ed eutanasia dovrà essere allegato il certificato veterinario.

Per il cane riscattato dal proprietario quest'ultimo corrisponderà all'Associazione assuntrice del servizio la cifra di Euro 5,00 esente IVA per ogni giorno di ricovero oltre alle spese veterinarie ove sostenute.

La restituzione del cane è subordinata all'avvenuto pagamento degli importi sopra indicati.

I compensi come sopra determinati si intendono fissi e immutabili per tutta la durata della convenzione.

Art. 14 – Maltrattamenti

La PAL di Legnano è al fianco delle autorità preposte per gestire i casi di maltrattamento segnalati; si farà carico del primo intervento con l'obiettivo di verificare e, se possibile, risolvere il caso senza richiedere l'intervento delle forze di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile.

Qualora ciò non fosse sufficiente, verrà coinvolta la Polizia Locale che dovrà verificare e stendere un verbale sulle condizioni dell'animale. In caso di maltrattamento conclamato il Comune autorizzerà la PAL al ritiro dell'animale che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Non si dovrà ricorrere al sequestro, laddove non necessario, per evitare che l'animale rimanga in canile/gattile a lungo a causa dei tempi burocratici connessi; garantendo così all'animale un nuovo affido in tempi più brevi.

Nel caso di sequestro degli animali, perpetrato dalle Autorità competenti, sul vostro territorio comunale, verranno applicate le tariffe sopra indicate.

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico dell'Associazione affidataria.

Il presente accordo risulta esente dall'imposta di bollo, ai sensi e per gli effetti del punto 27 bis della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26.10.72, n. 642, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs 4.12.97 n. 460, essendo l'Associazione Protezione Animali di Legnano un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 16 – Documentazione

A dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, l'Associazione affidataria del servizio dovrà conservare, per la durata della presente convenzione, per l'esibizione al Comune, i documenti di riscontro elencati:

- 1) copia dei bollettini ATS di consegna, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
- 2) copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro;
- 3) tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.

Art. 17 - Sopravvenienza di norme.

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e l'Associazione affidataria sono, fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con la presente convenzione, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dall'ATS Milano Città Metropolitana, nonché le disposizioni convenzionalmente concordate tra il Comune e l'ATS per la gestione di problematiche generali disciplinate uniformemente sul territorio dell'ATS Milano Città Metropolitana, che entrambe le parti del presente atto si impegnano fin da ora a rispettare.

Art. 18 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale.

Art. 19 - Giurisdizione.

Per ogni controversia si considera competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.
Il presente accordo, che si compone di n. 19 articoli, è stato approvato e sottoscritto come appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV

Per il Comune di TRADATE



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 708/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Imp. 742/2020

Imp. 38/2021

Tradate, 11/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 708/2020 del SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 11/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 13/03/2020

COMANDO POLIZIA LOCALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE E L'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI TRADATE - ANNO 2020/2021.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2020.

Tradate, 14/03/2020

Sottoscritto da
MARCO ATTILIO GRUGNI
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.